



Convenzione per l'istituzione del Centro di Astrofisica Gravitazionale congiunto INAF-SNS

Premesse

Premesso che la Scuola Normale superiore (in seguito denominata per brevità anche “SNS”) è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e di alta formazione a ordinamento speciale con lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca;

premessi che, alla base dell'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) promuove, realizza e coordina attività di ricerca nei campi dell'Astronomia e dell'Astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati;

- promuove l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca in collaborazione con le Università, ed ogni altra iniziativa di carattere formativo;
- promuove la valorizzazione, la partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;
- favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;

premessi che all'art. 27 del proprio Statuto, INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università, enti e organismi di ricerca pubblici e privati, secondo le modalità definite dal disciplinare di associazione dell'INAF;

premessi che nel proprio Statuto, SNS incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;

considerato che le attività della SNS nel campo dell'Astrofisica, Cosmologia e Fisica Gravitazionale, sono svolte presso la Classe accademica di Scienze MM.FF. NN.;

ricosciuto, da parte di SNS e dell'INAF, l'interesse reciproco allo svolgimento e coordinamento di ricerche ed altre attività scientifiche, teoriche, osservative e applicative, nel campo dell'Astrofisica, Cosmologia e Fisica Gravitazionale nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti le attività svolta dall'INAF in tali settori;

tenuto conto che l'INAF intende favorire la promozione e lo sviluppo di attività didattiche finalizzate alle tematiche dell'Astrofisica, Cosmologia e Scienze dello Spazio con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca;

considerato che a tal fine è auspicabile una collaborazione tra le due istituzioni attraverso progetti coinvolgenti le risorse di Università e di altri Enti di Ricerca ed Industrie, ed alla formazione e al perfezionamento di ricercatori nei settori dell'Astrofisica, Cosmologia e Fisica Gravitazionale;

tenuto conto che dal 2007 SNS e INAF hanno stipulato una convenzione di collaborazione scientifica stabilendo una Unità di Ricerca congiunta INAF-SNS e che sono interessate e proseguire e consolidare i rapporti di collaborazione intrapresi con la suddetta convenzione;

considerata la crescente importanza di progetti osservativi internazionali rilevanti per l'Astrofisica, Cosmologia e Fisica Gravitazionale, nei quali suddette istituzioni determinano un'area strategica d'investimento finalizzato ad un ritorno in termini di acquisizione e trasferimento di conoscenza, innovazione e alta formazione;

Tenuto conto che l'INAF ha indicato tra le linee di indirizzo per l'utilizzo del finanziamento MIUR dedicato ai progetti internazionali CTA e SKA (D.M. 450 del 04/06/2019) e il consolidamento dei segmenti di ricerca e di sviluppo di tecnologie innovative dedicate, l'investimento in laboratori o quant'altro risulti coerente con lo sviluppo delle tecnologie innovative connesse ai progetti SKA e CTA; il consolidamento dei segmenti di ricerca di base connessi alla scienza con SKA e CTA e alle osservazioni "multi-wavelength" connesse alla scienza di base di riferimento, nonché agli approfondimenti modellistici "at large" della scienza di base di riferimento, e l'attivazione di Scuole di Dottorato Nazionale per lo sviluppo della scienza e delle tecnologie innovative connesse ai progetti SKA e CTA;

premesso che l'INAF considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;



visto l'art. 4 (Dottorato di Ricerca) comma 4, della legge n.210 del 3 luglio 1998 così come modificato dall'art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

tra

la Scuola Normale Superiore (in seguito denominata per brevità anche “SNS” o “Scuola”), con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, nella persona del Direttore e rappresentante legale pro-tempore, Luigi Ambrosi.

e

l'INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica (in seguito denominato INAF), codice fiscale 97220210583, con sede legale a Roma, Viale del Parco Mellini n.84, qui rappresentato dal suo Presidente, prof. Nicolò d'Amico, nato a Palermo il 28.06.1953, in qualità di Presidente e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'INAF;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Istituzione e finalità

L'INAF e la SNS concordano di costituire l'Adalberto Giazotto Joint Center for Gravitational Physics (GRÀPhJC), di seguito denominato “Centro”.

Il Centro ha natura di centro Interistituzionale della SNS.

Il Centro ha le seguenti finalità:

- ospita e promuove progetti di ricerca di alto contenuto innovativo focalizzati alla Fisica Gravitazionale nelle sue molteplici manifestazioni in relazione alla Cosmologia e all'Astrofisica e alla Fisica fondamentale dell'Universo. Tali ricerche saranno sia di carattere teorico, fenomenologico, e di sviluppo di tecniche avanzate di analisi e di strutture di calcolo, in connessione con i programmi osservativi rilevanti per questo ambito di ricerca;
- coadiuva l'incontro e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, al fine di realizzare progetti di ricerca nelle rilevanti aree di investigazione, valorizzando l'interdisciplinarietà e l'innovatività di tali studi al fine di massimizzare il loro impatto internazionale;



- promuove le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica locale, e il coinvolgimento in programmi e progetti di ricerca nazionali internazionali, al fine di potenziare l'impatto della stessa al livello nazionale ed internazionale e la sua capacità di attrarre ed integrare competenze scientifiche.
- sostiene la formazione di giovani scienziati sui temi del Centro attraverso il sostegno ai corsi di specializzazione e dottorato, l'organizzazione di scuole, di cicli di lezioni e seminari, e di workshop e sessioni pratiche su analisi dati, simulazioni e tecniche di calcolo avanzato.

Art. 3 – Modalità di adesione al Centro

Fanno parte del Centro le Istituzioni e Enti costituenti.

L'adesione al Centro di ulteriori Istituzioni universitarie, Enti di Ricerca e amministrazioni pubbliche e private può avvenire come "Partner istituzionale" o "Partner progettuale".

Possono assumere la qualifica di "Partner istituzionali" del Centro gli enti ed amministrazioni pubbliche e private, che condividono e contribuiscono a realizzare le finalità del Centro, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi, oppure in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Scientifico. Per assumere la qualifica di "Partner istituzionale" l'adesione al Centro deve avere una durata almeno annuale. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo. I "Partner istituzionali" potranno, in ogni momento, recedere dall'adesione al Centro, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Possono assumere la qualifica di "Partner progettuali" del Centro gli enti ed amministrazioni pubbliche e private che contribuiscono in via non continuativa a realizzare le finalità del Centro collaborando per la realizzazione di determinati progetti di ricerca comuni condivisi, mediante contributi in denaro, in attività, o in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Scientifico. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo. I "Partner progettuali" potranno, in ogni momento, recedere dall'adesione al Centro, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Art. 4 – Affiliazione al Centro

L'affiliazione al Centro è aperta ai docenti, ricercatori delle Istituzioni e Enti che promuovono e sostengono il Centro. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse del Centro, anche in collaborazione con altri ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali e internazionali.

Il Consiglio Scientifico valuta l'integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera l'affiliazione per il periodo pari alla durata del progetto stesso.



Il Consiglio Scientifico può deliberare l'affiliazione di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività del Centro.

Gli affiliati al Centro hanno l'obbligo di indicare l'affiliazione al Centro nelle loro pubblicazioni scientifiche correlate all'attività di ricerca svolta nell'ambito del Centro.

La SNS prende atto che il personale dipendente degli Enti e Istituzioni aderenti al Centro e affiliati al Centro potranno destinare presso il Centro il loro personale di ricerca, attraverso provvedimenti di distacco, o di incarichi di missione, per lo svolgimento delle attività di ricerca del Centro.

Art. 5 – Organi del Centro

Gli organi del Centro sono: il Consiglio Scientifico, il Direttore, il Comitato di revisione scientifica e la Commissione di Rappresentanza.

Art. 6 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è costituito da due membri per ciascuno delle Istituzioni o Enti costituenti, più il Direttore, che lo presiede. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipano anche due componenti per ogni "Partner istituzionale", che hanno diritto di voto limitatamente a decisioni relative a temi di interesse comune che incidono sull'attività del Centro nel solo periodo di vigenza della loro adesione.

I membri del Consiglio Scientifico sono scelti tra gli affiliati al Centro, e sono designati dal Direttore, sentiti gli Enti e Istituzioni aderenti al Centro.

Il Consiglio resta in carica per 4 anni rinnovabili ed il mandato dei suoi membri può essere revocato dal Direttore SNS previa consultazione con gli Enti e Istituti costituenti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore o autoconvocate con una maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, con frequenza minima di 3 volte l'anno.

Il Consiglio Scientifico ha il compito di:

- valutare e approvare le domande di adesione di singoli docenti/ricercatori interessati, secondo quanto previsto all'art.4;
- valutare e approvare i progetti connessi alle domande di affiliazione;
- approvare le domande di adesione di eventuali ulteriori Enti e Istituzioni al Centro in qualità di "Partner istituzionali" o "Partner progettuali", come previsto all'art. 3;
- revocare l'adesione al Centro dei "Partner istituzionali", dei "Partner progettuali" e dei



ricercatori affiliati per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla partecipazione al Centro e per condotta incompatibile con le finalità del Centro;

- approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
- approvare lo scioglimento anticipato del Centro, con delibera adottata a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti
- deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.
- stabilire annualmente un piano di programmazione dei progetti, e di tutte le attività connesse al Centro, come indicate all'art.2;
- definire la destinazione delle risorse economiche impegnate dagli Enti e Istituti aderenti al Centro, tenuto conto dei vincoli di destinazione delle spese definite in sede di definizione dell'impegno finanziario.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale.

Possono essere invitati dal Direttore alle riunioni del Consiglio Scientifico allargato i "Partner progettuali" e ricercatori del Centro, che possono esprimere parere sulle tematiche relative ai progetti.

Art. 7 - Il Direttore

Il direttore è designato dal Direttore della SNS, su proposta della Commissione di Rappresentanza di cui all'art.11. Il Direttore viene preferenzialmente individuato tra gli affiliati al Centro.

Il Direttore fa parte del Consiglio scientifico e resta in carica per 4 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo o nel limite del tempo residuo della durata del Centro.

La decadenza del Direttore prima del termine del mandato può essere decretata dal Direttore SNS e dal Presidente INAF su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio scientifico.

Spetta al Direttore:

- convocare e presiedere il Consiglio Scientifico;
- attuare le decisioni del Consiglio Scientifico
- elaborare il piano di utilizzazione dei fondi assegnati.

Il Direttore del Centro comunica al Direttore della SNS il programma delle attività



scientifiche e in particolare il calendario dei corsi e seminari che verranno svolti presso il Centro.

Art. 8 - Il Comitato scientifico di Revisione

Il comitato scientifico dei revisori è composta da 3 personalità scientifiche nazionali e internazionali, designati dalle Istituzioni e Enti aderenti il Centro.

All'atto della nomina è specificata la durata del mandato che sarà comunque non superiore a 4 anni.

La nomina dei membri del Comitato può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio scientifico del Centro.

Il Comitato ha il compito di fornire pareri e suggerimenti ai fini della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell'attività scientifica del Centro e proposte di miglioramento del suo funzionamento.

Il Comitato ha inoltre il compito di produrre un rapporto di valutazione delle attività in corso e passate del Centro, su base triennale.

Art. 9 – Gestione amministrativa gestionale

La SNS ospita il centro di Fisica Gravitazionale GRÀPhJC e per tutta la durata della presente in locali idonei presso le strutture SNS.

La SNS si impegna ad ospitare presso le proprie strutture dedicate al Centro il personale INAF e degli Enti aderenti affiliati o distaccati al Centro.

In considerazione dell'utilizzo degli spazi di cui sopra, l'INAF contribuirà alle spese generali di funzionamento con una cifra pari a 500 euro per persona e per anno.

La SNS permette l'accesso alla sede del Centro al personale affiliato, con le stesse regole in vigore per il personale SNS.

La gestione amministrativa-contabile del Centro è garantita dalle competenti strutture amministrative della SNS.

Art. 10 – Risorse economiche

L'impegno finanziario degli Enti e Istituti costituenti per gli anni 2020-2021-2022-2023-2024 è definito dal prospetto finanziario allegato alla presente Convenzione. Qualsiasi variazione all'impegno finanziario dovrà essere autorizzata dai competenti Organi di Governo degli Enti e Istituzioni interessate dalla variazione.



Tenuto conto dei vincoli di destinazione delle spese posti dagli Enti e Istituzioni aderenti in sede di definizione dell'impegno finanziario, il Consiglio Scientifico delibera sulla destinazione delle risorse destinate dagli Enti e Istituzioni al Centro, in base al piano annuale/pluriennale del Centro stabilito dal Consiglio Scientifico.

Art. 11 - Commissione di Rappresentanza

È costituita la Commissione di Rappresentanza, composta da membro nominato da INAF, un membro nominato da SNS e un membro nominato da ogni Partner istituzionale.

La Commissione di Rappresentanza verifica annualmente l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per le attività del Centro dagli Istituti e Enti aderenti al Centro, e propone il Direttore del Centro, come all'art.7.

Art. 12 – Attività didattiche

Il Centro organizza e predispone corsi e seminari a livello avanzato, aperti non solo agli affiliati ma a tutta la comunità scientifica dell'area pisana e degli Istituti e Enti aderenti al Centro.

L'INAF prevede che il proprio personale affiliato al Centro, nel rispetto delle specifiche norme del CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica della SNS e di altri Istituti Universitari aderenti, nelle forme richiamate dal DPR n.382/1980, dal D.Lgs. n. 19/1999 e dal D.Lgs. n.381/1999 e successive modificazione ed integrazioni.

La SNS, ed eventualmente altri partner universitari del Centro, potranno utilizzare, nel rispetto delle normative vigenti, personale del Centro a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore e con il consenso dell'interessato.

I ricercatori e docenti affiliati al Centro, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, possono tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso la SNS e gli Istituti Universitari aderenti, e possono far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea di specializzazione e di dottorato di ricerca, secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo. Possono altresì far parte dei collegi docenti di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo.

Art. 13 – Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DI 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che: ognuna delle parti garantisce copertura



assicurativa al proprio personale; il personale distaccato opererà presso il centro di ricerca nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del Dlgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura di SNS fornire al personale distaccato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza; il personale che opererà presso il centro si impegna a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso; potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Recesso

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti che non consentano l'attuazione delle attività previste, fatto salvo l'obbligo, da parte dell'INAF, di corrispondere alla SNS le spese eventualmente sostenute per l'attuazione del presente accordo, nei termini previsti dall'art.9, fino alla data del recesso.

Art. 15 – Attuazione

La presente Convenzione, che entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha la durata di cinque anni e si ritiene automaticamente rinnovata per lo stesso periodo, se una o entrambe le parti non recedano, dandone comunicazione scritta, almeno sei mesi prima della scadenza. È ammessa la facoltà di recesso anticipato di cui all'art.14 nonché, da parte di INAF, nel caso in cui non permangano le ragioni per il finanziamento di cui all'art.10, valutate dallo stesso INAF in via unilaterale.

Art. 16 – Foro competente

In caso di controversia che dovessero sorgere circa l'applicazione del presente atto, le parti provvederanno, inizialmente, a risolverle in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è il Foro di Pisa.

Art. 17 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale



a cui si riferiscono.

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 18 – Sottoscrizione

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L.241/90.

Art. 19 – Registrazione

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi del Dlgs. 82/2005, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.